

## **I POPOLI INDIGENI E I LORO DIRITTI NELLA TERRA OGGI CHIAMATA ARGENTINA**

### **Riconoscimento all'esistenza e forma di vita dei Popoli Originari**

Da quando gli invasori europei sono giunti nel nostro continente, i Popoli Originari hanno dovuto lottare non solo per salvare le loro vite, le loro famiglie, i loro territori, ma anche per far rispettare una propria forma di vita.

Quel modo di vivere ha dovuto sopportare ogni sorta di violazioni, fino a quando diversi secoli dopo, la sua esistenza fisica e quella della sua anima furono riconosciute. Ci sono voluti cinque secoli affinché anche la loro preesistenza fosse riconosciuta e pertanto possano assumere i loro diritti.

Questi diritti derivano da un modo di vivere comunitario e da un rapporto armonioso con la natura che li ha sempre circondati. Regole così semplici e basilari, come quella di rispettare per essere rispettati; la solidarietà e l'aiuto tra i membri di una comunità non sono stati una semplice affermazione, il mutuo aiuto che diremmo gli occidentali è ancora in uso; il rispetto per le rappresentazioni fondamentali della natura: il sole, la luna, la collina, i fiumi e tutto ciò che, senza avere forma umana, ha vissuto e vive con loro nel loro habitat.

Tutte quelle forme, quelle usanze ancestrali, quella cosmovisione, si sono tacitamente espresse in ciò che è noto come diritto consuetudinario o delle usanze. Queste sono state le regole su cui hanno fondato la loro convivenza, e che per molti secoli hanno aiutato a una coesistenza equilibrata.

Oggi, che esiste il diritto occidentale in tutta la sua pienezza, di origine romana, molti dei suoi strumenti hanno fatto propri alcuni di questi principi, che in alcuni casi sono riconosciuti, ma hanno anche regolato un'abbondante legislazione destinata a proteggere, rispettare e valorizzare organizzazione e territori dei Popoli Originari.

In questo senso, una riga speciale merita il riconoscimento alla libera autodeterminazione dei Popoli, che mette in prima linea il rispetto per la decisione degli stessi di decidere sul proprio destino. Questo si è tradotto nel Consenso Libero, Preliminare e Informato stabilito nella Convenzione 169.

Qui presentiamo un contributo per la difesa e la conservazione dei diritti che contemplano i Popoli Originari, ma con la precisazione che la giustizia non si raggiunge solamente con gli strumenti giuridici; la legislazione deve sempre essere accompagnata in ogni momento dalla mobilitazione e dalla lotta.

### **NORMATIVE CHE RICONOSCONO I DIRITTI INDIGENI**

L'articolo 75, paragrafo 17, della Costituzione Nazionale prevede:

- La preesistenza etnica e culturale dei Popoli.
- Garantisce il rispetto della sua identità.
- Crea il diritto a un'educazione bilingue e interculturale.
- Riconosce la personalità giuridica delle Comunità.
- Possesso e proprietà comunitaria delle terre che tradizionalmente occupano, nel caso in cui non siano adatte, lo Stato deve fornire altre sufficienti per lo sviluppo dei loro modelli culturali.
- Determina l'inalienabilità e inoltre specifica che la terra è esente da tasse.
- Assicura la partecipazione alla gestione delle risorse naturali.
- Assicura la partecipazione ad altri interessi che li riguardano.
- Le Province possono esercitare contemporaneamente tutti questi poteri.

## **La Convenzione ILO 169**

La Convenzione 169 su Popoli indigeni e tribali, emanata nel 1989 dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, organismo dell'ONU, è stata ratificata dall'Argentina il 03.07.2000 (e dal Cile il 15.09.2008). Nella Convenzione è specificato che essa "si applica: [...] ai popoli che, nei Paesi indipendenti, sono considerati indigeni per il fatto di discendere dalle popolazioni che abitavano il Paese, o una regione geografica cui il Paese appartiene, all'epoca della conquista, della colonizzazione o dello stabilimento delle attuali frontiere dello Stato". In particolare, la II parte della Convenzione si riferisce specificamente alla questione della terra.

## **Legge 23302**

Sancita nel 1985, attraverso la quale è stato creato l'Istituto Nazionale degli Affari Indigeni (INAI), creato per essere a disposizione dei membri dei Popoli e conferire personalità giuridica alle comunità.

## **La Legge 26160 e proroga Legge 26554**

La legge è stata sancita nel novembre 2006, a causa del gran numero di sfratti che le comunità stavano subendo. Ambito: l'emergenza territoriale e sospensione per il periodo di 4 anni delle sentenze giudiziarie che dispongano sfratti. Inoltre ordinava all'INAI di effettuare un'indagine tecnico-legale e catastale delle terre tradizionalmente occupate dalle comunità delle diverse Popolazioni Indigene del paese.

Una volta scaduto il termine previsto dalla legge (4 anni), e vedendo che l'INAI non ha compiuto gli obiettivi della suddetta legge, i membri delle comunità stesse, con il sostegno delle organizzazioni sociali, hanno messo sotto pressione la leadership politica affinché emetta una proroga, ed è in questo modo che la legge 26554 è stata sancita nel dicembre 2009 e dispone di proroghe la 26160 in tutti i suoi termini.

## **Decreto Normativo 1122/07**

Crea il Programma Nazionale di rilevamento Tecnico-Catastale, attraverso il quale è stato creato un Fondo Speciale, assegnato all'Istituto Nazionale degli Affari Indigeni (INAI), ed è destinato a coprire le spese che essi richiedono:

1. L'indagine tecnico-giuridico-catastale delle terre che tradizionalmente, attualmente e pubblicamente occupano le comunità indigene.
2. Le mansioni professionali in casi giudiziari ed extragiudiziali.
3. Programmi di regolarizzazione dominiale.

L'INAI ha l'obbligo di stanziare i fondi delle Comunità Indigene, senza alcun tipo di condizionamento da parte dello stesso, nel momento in cui le Comunità designino i professionisti. Questi ultimi, svolgeranno i compiti tecnici, siano essi di misurazione, attività antropologiche e/o legali.

Per maggiori informazioni:

<http://www.aborigenargentino.com.ar/pueblos-indigenas-derechos/>

[http://indigenas.bioetica.org/mono/inves7.htm#\\_Toc39332555](http://indigenas.bioetica.org/mono/inves7.htm#_Toc39332555)

[http://www.justiniano.com/constituciones/constitucion\\_nacion\\_argentina.htm](http://www.justiniano.com/constituciones/constitucion_nacion_argentina.htm)

[http://www.jus.gob.ar/media/1129142/28-cartilla\\_pueblos\\_originarios.pdf](http://www.jus.gob.ar/media/1129142/28-cartilla_pueblos_originarios.pdf)